

PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE AROMIA BUNGII

VII aggiornamento

Sommario

1. Premessa	2
2. Riferimenti normativi	3
3. Ambito di applicazione	3
4. Definizioni	3
5. Attuale diffusione	4
6. Delimitazioni delle aree	5
7. Monitoraggio e ispezioni	7
8. Misure ufficiali	8
8.1 Monitoraggio rafforzato	8
8.2 Abbattimento delle piante infestate	9
8.3 Disposizioni per le aziende vivaistiche	10
8.4 Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico	11
8.5 Legname di piante ospiti	11
8.6 Imballaggi di legno	12
9. Collaborazioni	12
10. Ricerca	12
11. Piano di comunicazione / aggiornamento personale	13
12. Misure finanziarie	14
13. Denuncia casi sospetti	14
14. Sanzioni	14
Allegato 1 - Procedure operative inerenti gli abbattimenti delle piante infestate	15

1. Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie da attuare contro il coleottero cerambicide *Aromia bungii* Faldermann, rinvenuto in Campania nell'autunno del 2012 nella conurbazione tra Napoli e Pozzuoli su piante sparse di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium* e *Prunus domestica*.

Tale aggiornamento rientra tra le iniziative per allineare le strategie di gestione del focolaio di *A. bungii* a quanto proposto dal Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) in risposta al progetto di relazione dell'Audit svolto dalla Commissione UE in Italia dal 14 maggio 2019 al 24 maggio 2019 al fine di valutare lo stato e il controllo dell'*Aromia bungii* - Rif: DG (SANTE) 2019-6733.

Le azioni proposte dallo stato italiano in relazione alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nel report dell'Audit sono state valutate come soddisfacenti ed è stato designato dalla stessa Commissione un proprio responsabile per monitorare l'avanzamento delle azioni di allineamento delle Regioni interessate dall'infestazione e quindi dello Stato italiano.

La presente revisione del Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie, tenendo anche conto:

- che *A. bungii* rientra tra gli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione;
- della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- delle raccomandazioni del "Food and Veterinary Office" della Commissione Europea in seguito all'ispezione svoltasi in Italia dal 4 al 14 Marzo 2014 per la valutazione della situazione e i mezzi di controllo per i Cerambicidi;
- delle risultanze del "Expert Working Groups for Pest Risk Analysis *Aromia bungii*" organizzato dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO/OEPP) a Napoli dall'11 al 15 novembre 2013. La stessa organizzazione ha inserito dall'anno 2014 l'*A. bungii* in "A1 List of pests recommended for regulation as quarantine pests";
- delle conoscenze acquisite dal 2012, in particolare:
 - tutte le infestazioni rilevate in Campania hanno riguardato esclusivamente drupacee del genere *Prunus* ed in particolare *Prunus armeniaca* – albicocco, *Prunus domestica* – susino, *Prunus avium* – ciliegio, *Prunus persica* – pesco e una sola pianta di *Prunus dulcis* – mandorlo;
 - nella letteratura asiatica sono riportate tra le piante ospiti, anche *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Diospyros virginiana* (stesso genere del cachi), *Olea europea* (olivo), *Populus alba* (pioppo bianco), *Pterocarya stenoptera* (stessa famiglia del noce), *Punica granatum* (melograno), *Schima superba* (Theaceae). Tali specie sono riportate nella banca dati PQR – EPPO come ospiti minori ma allo stato attuale, molte di queste specie, pur essendo state monitorate e in molti casi poste nelle immediate vicinanze di piante di *Prunus*, non sono risultate mai infestate;
 - non sono risultate mai infestate piante giovani di 1 – 2 anni ma sempre al di sopra dei 3 anni di età, in linea con recenti lavori scientifici prodotti negli areali di origine dell'insetto ⁽¹⁾.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto dirigenziale regionale n. 426 del 14 novembre 2012 "Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto dirigenziale regionale n. 31 del 27 marzo 2019 "Piano d'azione regionale per la lotta ad *Aromia bungii* – VI aggiornamento
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 del 1° agosto 2019, elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Legge 21 maggio 2019, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (G.U. 28 maggio 2019, n. 123).
- Standard PM 8/7 (1) *Populus* "Mesures phytosanitaires par merchandise Commodity-specific phytosanitary measures";
- Standard PM 9/10 "Generic elements for contingency plans";
- Standard PM 9/18 "Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks".
- Standard ISPM 4 "Requirements for the establishment of pest free areas".
- Standard ISPM 5 "Glossary of phytosanitary terms"
- Standard ISPM 6 "Guidelines for surveillance"
- Standard ISPM 9 "Guidelines for pest eradication programmes"
- Pest Risk Analysis for *Aromia bungii* EPPO (2014).

3. Ambito di applicazione

Il presente piano trova applicazione su tutto il territorio regionale al fine di proteggere le piante riconosciute "ospiti" dagli attacchi di *Aromia bungii*.

4. Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Piano di azione, in linea con le definizioni di cui all'art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 si intende per:

- a) organismo nocivo: il cerambicide *Aromia bungii* Faldermann (AROMBU) in ogni suo stadio di sviluppo;

- b) zona infestata: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata, comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo e sono applicate le misure di eradicazione;
- c) zona contenimento: zona infestata in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata per un periodo superiore a quattro anni consecutivi e dove l'organismo nocivo non può più essere eradicato nel breve periodo e sono applicate le misure di contenimento;
- d) zona cuscinetto: fascia perimetrale di almeno 2 km intorno alla zona infestata o 4 km intorno alla zona contenimento;
- e) zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata o zona contenimento e della zona cuscinetto;
- f) zona libera: area non rientrante nella zona delimitata;
- g) piante ospiti: le piante e le giovani piante destinate alla piantagione di *Prunus* spp. escluso *Prunus laurocerasus* L., comprese quelle ornamentali, i cui fusti al colletto hanno un diametro uguale o superiore a 1 cm.

La delimitazione esatta delle zone è stata effettuata sia sulla base di quanto disposto dalla Commissione UE, sia su principi scientifici inerenti la biologia dell'organismo nocivo, il livello di contaminazione, la particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e le prove dell'insediamento dell'organismo nocivo.

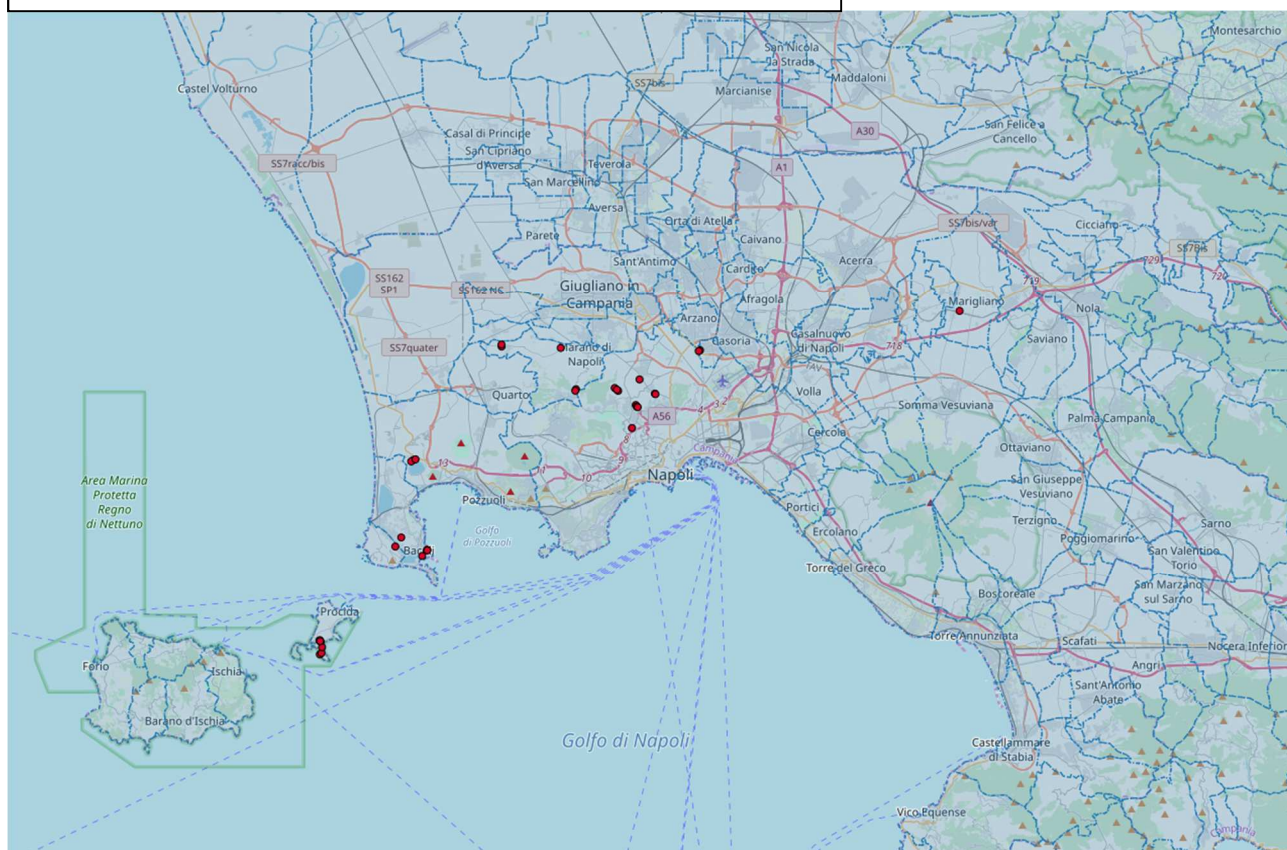
Per quanto concerne la larghezza della zona cuscinetto occorre precisare che la sua determinazione è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

- mancanza di riscontri scientifici sulle reali capacità di volo dell'insetto;
- limitato avanzamento del fronte dell'infestazione che si è avuto dal 2012 ad oggi;
- delle dimensioni dell'insetto;
- della capacità di volo di cerambicidi simili;
- delle osservazioni dirette effettuate dal personale incaricato dei monitoraggi inerenti a piccoli voli e solo da pianta a pianta nello stesso sito.

5. Attuale diffusione

Dalle risultanze degli accertamenti espletati dal primo ritrovamento risalente all'anno 2012 al 20 ottobre 2019 sul territorio regionale, rispetto alla precedente delimitazione riportata nel VI aggiornamento del "Piano d'azione regionale per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*" approvato con DRD n. 31 del 27 marzo 2019, è stato possibile accertare che la presenza di *A. bungii* non è stata riscontrata in nuovi areali. L'ultima estensione dell'infestazione è quella dell'isola di Procida, distante circa 3,4 km dalla terraferma e dal territorio infestato di Monte di Procida. Quest'isola ha una superficie che raggiunge appena i 4 chilometri quadrati, ma è abitata da circa 11.000 abitanti (procidani) tanto da essere decretata l'isola più densamente popolata di tutta Europa. La presenza diffusa di piante ospiti, in quasi tutti i giardini privati dell'isola in cui l'accesso è molto difficoltoso, ha reso estremamente difficile effettuare i controlli capillari sull'Isola, ancor di più prima dell'emanazione della specifica Decisione UE. Allo stato attuale pur non avendo la certezza circa le modalità di introduzione del cerambicide sull'isola di Procida è comunque da escludere un'introduzione attraverso il volo diretto dell'insetto mentre è molto probabile un trasporto passivo attraverso la movimentazione di mezzi, cose e persone con la terraferma.

Fig. 1 - Siti risultati positivi nel periodo marzo – ottobre 2019



Pertanto analizzando la distribuzione spaziale e temporale delle infestazioni si è arrivati alla determinazione che esiste una stretta connessione tra tutti i siti risultati infestati. Pertanto, anche il focolaio dell'Isola di Procida è strettamente connesso a quello della terra ferma dove purtroppo il cerambicide in questione non può più essere eradicato per cui saranno applicate le misure fitosanitarie volte al suo contenimento.

6. Delimitazioni delle aree

In base agli accertamenti espletati sull'intero territorio regionale fino al 20 ottobre 2019, sia su *Prunus* che altre specie ospiti riportate in bibliografia, è emerso che l'infestazione è rimasta confinata nel territorio del napoletano.

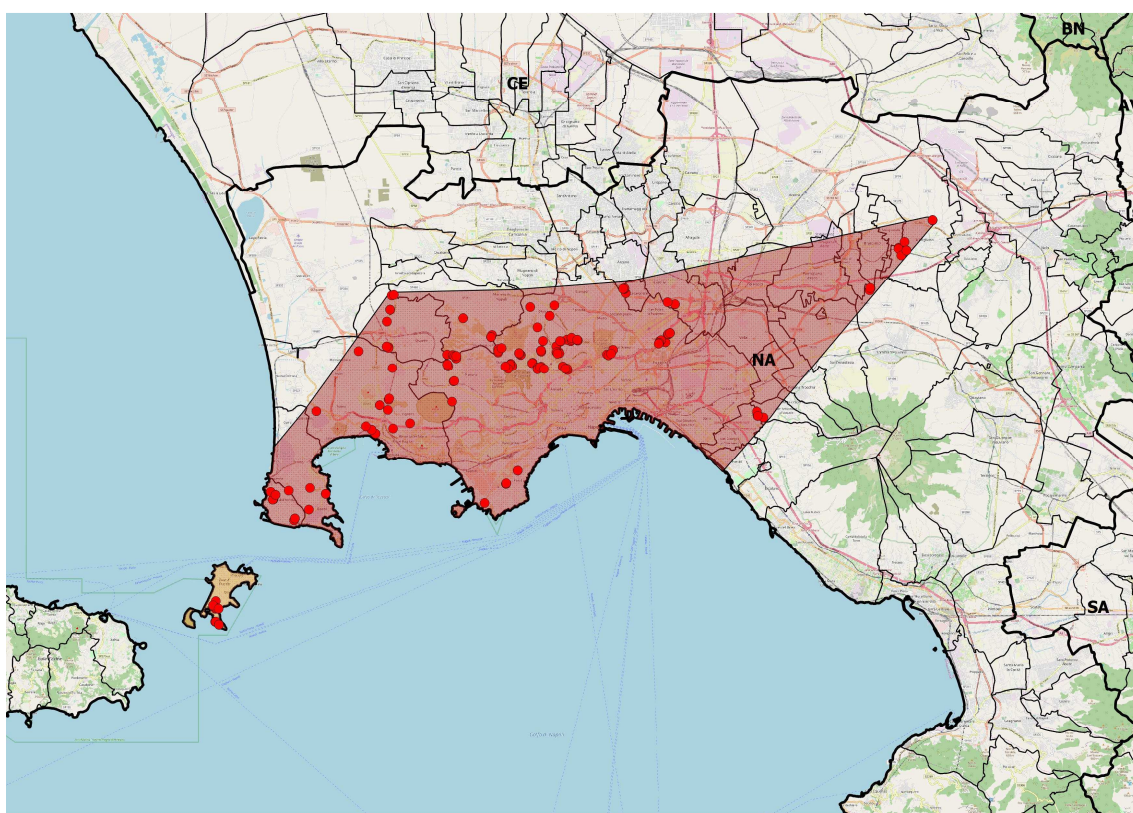
Occorre evidenziare che pur adottando misure di eradicazione incisive che hanno comportato il tempestivo abbattimento di un gran numero di piante di *Prunus* risulta palese, dopo oltre sei anni dal primo ritrovamento, ritenere l'organismo specificato di difficile eradicazione nel breve periodo per cui vanno attuate tutte le misure ufficiali per avere un contenimento dell'infestazione.

Per quanto sopra esposto la delimitazione del territorio regionale, in base a quanto stabilito al paragrafo 4, è così articolata:

Zona di contenimento: territori dei Comuni di Arzano, Bacoli, Brusciano, Casoria, Marano di Napoli, Marigliano, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Procida.

In tali territori si ritiene che l'*A. bungii* non possa essere più eradicata nel breve periodo per cui vanno adottate misure di contenimento. Tenuto conto della frammentazione e contiguità di molti territori per avere una maggiore razionalità nella delimitazione della zona di contenimento si è ritenuto opportuno inserire all'interno di tale area anche parte dei territori dei seguenti comuni se pur, sulla base dei dati storici, non direttamente interessati dal ritrovamento di piante infestate: Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Mariglianella, Massa di Somma, Mugnano di Napoli, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Portici, Sant'Anastasia, Volla.

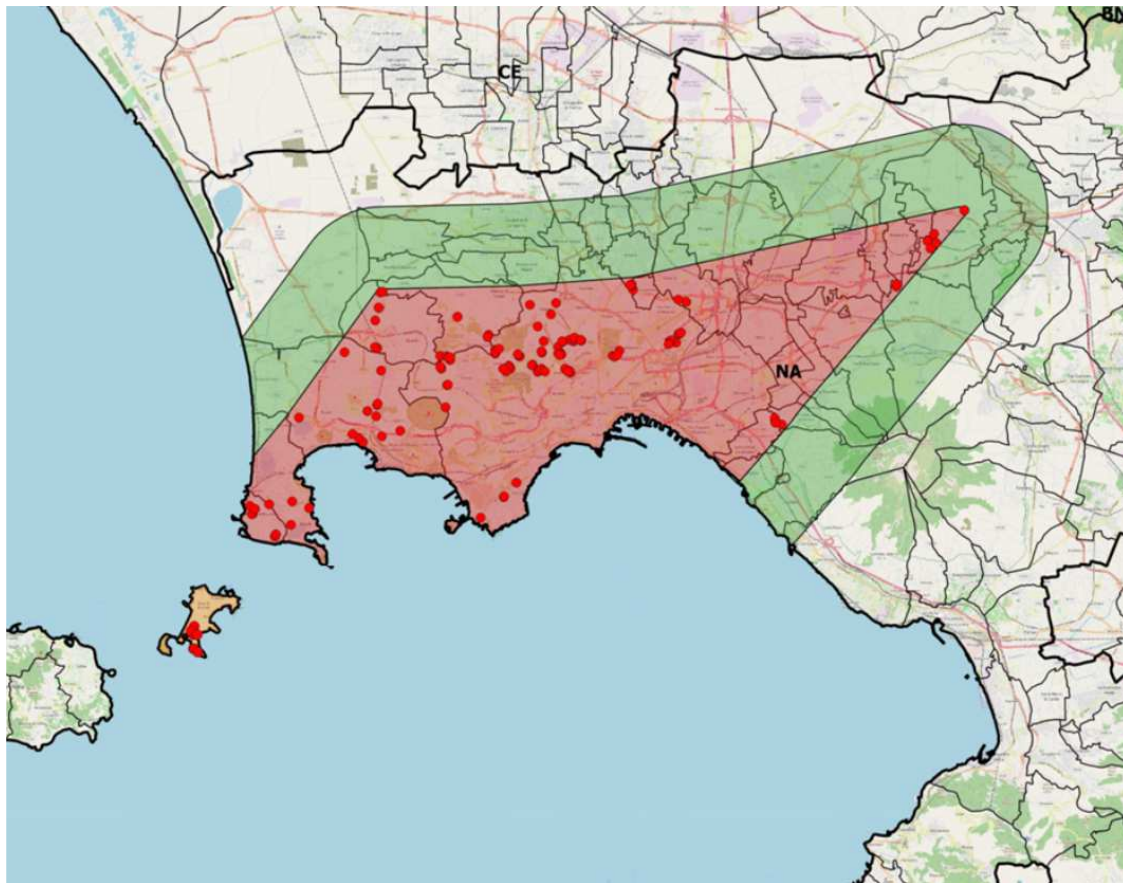
Fig. 2 – Zona di contenimento



Zona cuscinetto. Nella fascia perimetrale di 4 km attorno alla delimitazione della zona di contenimento di cui alla figura 2 ricadono, se pur parzialmente, i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cimitile, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Nola, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Villaricca.

Non si procede alla delimitazione della zona cuscinetto attorno all'isola di Procida in quanto la fascia di 4 km ricade tutta a mare.

Fig. 3 – Zona delimitata



Zona delimitata, in tale zona rientrano i territori ricadenti nella Zona di contenimento e Zona cuscinetto, meglio riportata nella Figura 3.

Zona libera, la restante area del territorio regionale non rientrante nelle zone delimitate.

7. Monitoraggio e ispezioni

Il Servizio fitosanitario effettua annualmente una sorveglianza del territorio regionale attraverso indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo *A. bungii* o dei suoi sintomi attraverso ispezioni sistematiche, anche con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, di altri soggetti pubblici o privati. Detti monitoraggi sono espletati anche dal personale afferente al progetto URCoFi. I dati delle ispezioni sono inseriti nella piattaforma SIMFito (Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario).

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, indagando su eventuali sintomi dell'infestazione, quali ruscio o deperimento della pianta; particolare attenzione va posta al tronco ed alle branche principali. Il ritrovamento di fori, da cui fuoriesce ruscio che si deposita alla base della pianta o sulla proiezione delle branche principali, è forte sintomo della presenza

dell'organismo nocivo che va confermata tramite scortecciamento ed eventuale conferma di laboratorio in quanto esistono altri insetti xilofagi in grado di causare danni molto simili. In caso dubbio e soprattutto in nuovi areali può essere previsto un campionamento distruttivo per arrivare all'esatta determinazione dell'insetto xilofago.

Nella zona di contenimento, nel periodo dello sfarfallamento degli adulti, il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole innescate con miscele attrattive (aceto, vino, zucchero), se pur i dati acquisiti sull'efficacia della tecnica non sempre sono stati incoraggianti. Comunque le trappole sono da posizionare una ogni due-tre alberi, fissate al tronco, preferibilmente ad una altezza di circa 1,60 m in zone ombreggiate (esposte a nord per evitare la luce diretta del sole in estate).

L'utilizzo delle trappole nella zona di contenimento o in eventuali nuove zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

Al fine di poter migliorare l'approccio della lotta diretta a questo cerambicide oltre all'utilizzo delle trappole sopra descritte è previsto l'utilizzo di trappole sperimentali che abbiano una forte azione di richiamo, attivate con sostanze volatili e feromoni per le quali il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Foggia ha già avviato la caratterizzazione e saranno meglio perfezionate le fasi applicative. L'avvio della collaborazione è avvenuto con l'approvazione della Delibera di Giunta Regionale n° 487 del 16 ottobre 2019.

8. Misure ufficiali

Le seguenti misure ufficiali sono state definite allo scopo di mettere in campo tutte quelle azioni per contenere la diffusione di *A. bungii* tenuto conto che sulla base dei criteri elencati nella sezione 1, punto 2) e nella sezione 2 dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2031, questo organismo nocivo per il suo impatto economico, sociale e ambientale è stato inserito tra gli organismi nocivi prioritari per l'Unione europea nonché per dare piena attuazione alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);

8.1 Monitoraggio rafforzato

Oltre all'ordinario monitoraggio del territorio regionale sopra descritto, nella zona delimitata è previsto un **monitoraggio rafforzato** delle piante ospiti presenti nell'area. Le ispezioni sono programmate seguendo un sistema a griglia che consente di coprire tutta la zona e prevedono il controllo di tutte le potenziali piante ospiti.

Le ispezioni vengono effettuate principalmente secondo le seguenti priorità:

- a partire dal bordo esterno della zona di contenimento per poi spostarsi verso la zona libera (almeno una squadra);
- dal limite esterno della zona cuscinetto per poi spostarsi verso l'interno fino ad arrivare alla zona di contenimento (due squadre).

Tali controlli riguardano anche le piante ornamentali di *Prunus* spp. ubicate in giardini privati, parchi pubblici e privati.

Quando sono accertate nuove piante infestate da *A. bungii* viene attivato un monitoraggio intensivo in tutta la zona. In particolare, vanno esaminate individualmente e dettagliatamente tutte le piante ospiti ubicate nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio

minimo di 100 metri. Tale particolare controllo si effettua per verificare la presenza di sintomi d'infestazione, e quindi applicare, ove opportuno, le misure fitosanitarie atte ad impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo nocivo a partire da queste piante.

Il monitoraggio delle piante ospiti ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate è particolarmente importante che sia svolto senza indugio, anche dopo la fine del volo degli adulti, quando le larve neo formate, che già producono segatura, sono ancora superficiali e potenzialmente controllabili dagli ordinari trattamenti insetticidi.

Al fine di assicurare una tracciabilità delle attività di controllo espletate, i dati dettagliati delle osservazioni vanno inseriti nel portale SIMFito in modo che l'Amministratore provinciale e regionale possono verificare in tempo reale le attività svolte, attivando così un controllo di livello superiore da remoto.

Nella zona di contenimento la predetta sorveglianza rinforzata si realizza con almeno un'ispezione all'anno per verificare la presenza del cerambicide sulle specie di *Prunus* spp., prestando particolare attenzione alla sua Zona cuscinetto.

8.2 Abbattimento delle piante infestate

Per evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, nella Zona di contenimento il Servizio fitosanitario dispone l'abbattimento delle piante che presentano sintomi causati dal cerambicide di che trattasi. Gli abbattimenti devono prevedere anche la rimozione della ceppaia se si presentano gallerie larvali sotto il colletto delle radici e gli stessi abbattimenti vanno effettuati con la massima celerità, sempre prima dell'inizio del periodo di volo.

Nel caso in cui si accertino piante infestate proprio nel periodo di volo dell'insetto, l'abbattimento e la rimozione delle stesse deve avvenire previa adozione di accorgimenti tecnici che evitino la loro diffusione. Tali accorgimenti vanno individuati, di volta in volta, e solo a titolo esemplificativo possono essere individuati nel minor numero di tagli possibili dei tronchi, l'utilizzo di reti antinsetto sulla chioma o sui rami, trattamenti insetticida, ecc.

Per le piante risultate infestate ed ubicate in una nuova Zona infestata oltre alle singole piante risultate infestate vanno abbattute tutte le piante ospiti che ricadono nel raggio di 100 metri da quella risultata appunto infestata.

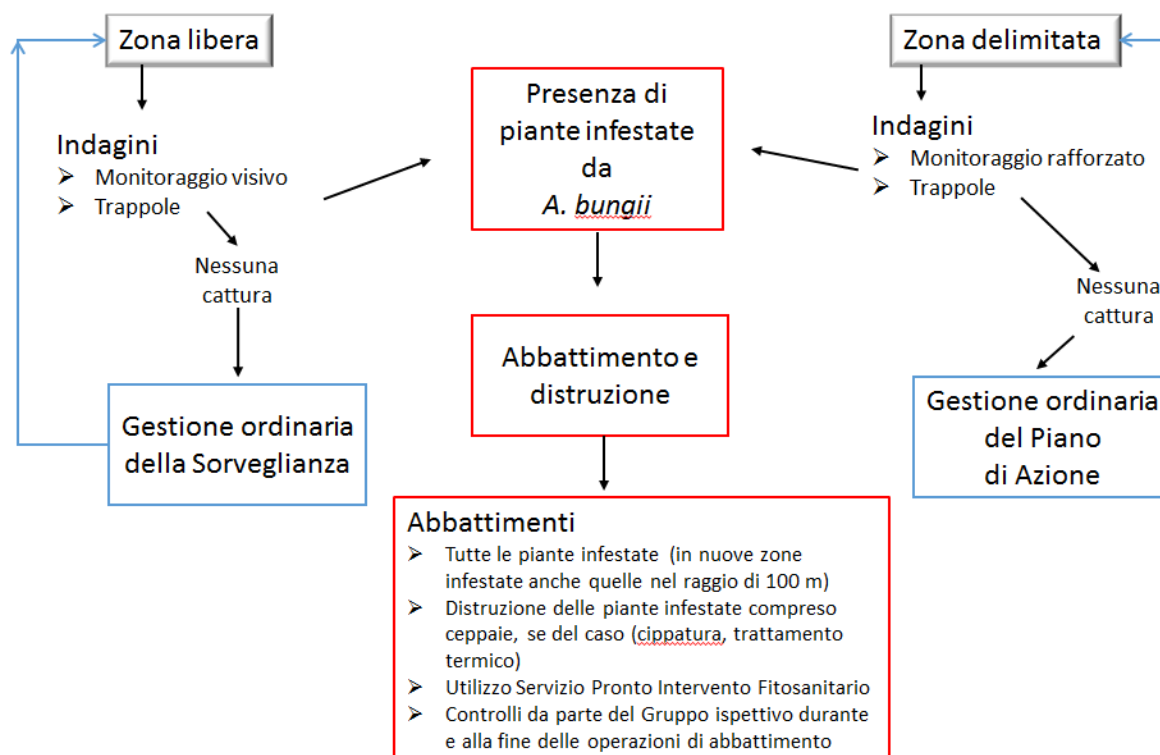
Tutte queste piante vanno controllate attentamente per verificare la presenza di eventuali segni di infestazioni.

In base al comma 2 lettera e) della Decisione di Esecuzione UE 2018/1503 dell'8 ottobre 2018 è fatto divieto di impiantare nuove piante ospiti di *A. bungii* nella zona infestata dove sono applicate misure di contenimento.

Le procedure operative inerenti gli abbattimenti delle piante infestate sono riportate nell'**Allegato 1** e sono state predisposte per dare seguito alle Raccomandazioni della Commissione UE in seguito all'Audit svoltosi in Italia dal 14 maggio 2019 al 24 maggio 2019 al fine di valutare lo stato e il controllo dell'*Aromia bungii* - Rif: DG (SANTE) 2019-6733.

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale, potrà valutare eventuali richieste di abbattimento attraverso l'ausilio del "Servizio del Pronto intervento fitosanitario" la cui attivazione avviene secondo le Procedure operative riportate sempre in Allegato 1.

Schematizzazione delle procedure di abbattimento e distruzione delle piante infestate da *A. bungii*



Al fine di dare piena attuazione all'art. 6, comma 2, lettera h) della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 il presente Piano prevede in caso di complicità che possano rappresentare un impedimento o un ostacolo all'attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento dell'infestazione, in particolare le misure inerenti all'accessibilità ai fondi dove insistono vegetali infestati o ritenuti tali i quali devono essere abbattuti e distrutti, il ricorso a quanto disposto dall'art. 18-bis della Legge 21 maggio 2019, n. 44. In particolare, in virtù della stessa disposizione legislativa il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infestate da *Aromia bungii*, che omette l'esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infestate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione sopra riportata aumentata del doppio.

A supporto delle operazioni di abbattimento, se del caso, potrà essere previsto il supporto operativo dell'Unità Carabinieri Forestali in virtù della specifica Convenzione firmata in data 2 maggio 2019 tra la Regione Campania e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

8.3 Disposizioni per le aziende vivaistiche

Le aziende vivaistiche che producono piante ospiti all'interno della zona delimitata, per poter commercializzare all'esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio

fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di assicurare che il luogo di produzione sia indenne dall'organismo nocivo secondo l'ISPM n° 10. Pertanto sono obbligate a:

- coltivare le piante ospiti sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, oppure
- attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.

Le piante ospiti devono essere sottoposte ogni anno a due meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali sintomi dell'organismo nocivo, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non deve essere constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, dette ispezioni comprendono un campionamento distruttivo mirato. Solo con l'esito negativo di tali indagini potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.

8.4 Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico

I commercianti di piante ospiti che operano all'interno della zona delimitata possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui il sito è regolarmente autorizzato e le piante sono accompagnate dal Passaporto delle piante rilasciato ai sensi della direttiva 92/105/CEE.

L'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale" provvede ad informare i vivaisti e i commercianti di piante ospiti registrati in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs 214/2005 sulle disposizioni soprariportate.

8.5 Legname di piante ospiti

Il legname di piante ospiti originario o introdotto nella zona delimitata non può essere movimentato al di fuori di tale zona.

In deroga a tale divieto il legname di piante ospiti, i cui pezzi siano superiori a 2,5 cm, originario di una zona delimitata può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa uno dei seguenti requisiti:

- a) è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). L'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti ad eccezione delle piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami;
- b) è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.

Qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname di piante ospiti per raggiungere tali impianti posti al di fuori della zona delimitata è movimentato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi.

Il Servizio fitosanitario effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare mediante ispezioni sulle specie *Prunus* spp. se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.

8.6 Imballaggi di legno

In linea generale il legname di *Prunus* spp. non si presta molto all'utilizzo come materiale da imballaggio per cui è una casistica di difficile attuazione nel territorio regionale. Comunque, al fine di avere un allineamento con l'art. 9 della Decisione UE 2018/1503 è vietato lo spostamento dei materiali da imballaggio a base di legno di piante ospiti originari della zona delimitata. In deroga a tale divieto la movimentazione di detti imballaggi può avvenire solo se sottoposto a uno dei trattamenti previsti dall'ISPM 15 FAO e regolarmente contrassegnato.

Presso tali soggetti autorizzati sono svolti regolari controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale.

9. Collaborazioni

La Regione Campania, attraverso l'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale", promuove e coordina il su citato programma di monitoraggio anche in collaborazione con i partner dell'intesa URCoFi (i cui membri sono il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante e il CREA - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), con le Amministrazioni comunali e gli Enti gestori dei parchi e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati, per quanto di loro competenza.

In particolare sono coinvolti:

- i tecnici regionali operanti nella difesa fitosanitaria e gli Ispettori/agenti fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e facilitazioni per gli accessi ai luoghi chiusi ove ci sono piante ospiti, infestate o sospette tali;
- i singoli cittadini proprietari di piante ospiti ubicate in aree agricole o aree urbane;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle piante ornamentali del genere *Prunus*;
- gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria;
- le Associazioni ambientaliste, Enti Parco, ecc.
- le Università ed Enti di ricerca, in particolare attraverso il Piano d'azione "URCoFi" inerente le azioni di rafforzamento della vigilanza e controllo fitosanitario.

10. Ricerca

La Regione Campania, sulla base delle prime attività sperimentali promuove in collaborazione con i partner "URCoFi" e nell'ambito delle attività già programmate, studi inerenti l'etologia dell'insetto nei nostri areali, la caratterizzazione molecolare per il riconoscimento certo della presenza del cerambicide anche solo su rosone, la ricerca di eventuali limitatori naturali, la valutazione dell'efficacia di prodotti fitosanitari già autorizzati per la difesa integrata delle drupacee.

Inoltre, di concerto con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), sempre nell'ambito di attività sperimentali continuerà la ricerca e lo sviluppo di sostanze attrattive per la cattura massale degli adulti così come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n° 487 del 16 ottobre 2019.

Risulta anche strategica una ricerca e una sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio che tutelino i territori da questa nuova specie aliena, in tempi utili ad evitare la diffusione in altri territori e nel contempo a preservare le produzioni agricole di aree frutticole di particolare pregio.

Per quanto concerne la diagnostica dopo le prime esperienze positive su adulti e larve, continuerà lo sviluppo, su segatura, della nuova tecnica rapida LAMP – “Loop-mediated isothermal amplification” per le analisi molecolari con l'estrazione rapida degli acidi nucleici dal campione di partenza e interpretazione automatica del risultato.

Inoltre, sono programmate prove di laboratorio per verificare l'efficacia di prodotti fitosanitari ad azione ovidica – larvicida in moda da poter tenere a disposizioni diverse tipologie di prodotti ed in un arco temporale maggiore per il contrasto all'organismo nocivo in questione. Sempre sul fronte del contrasto all'*A. bungii* continueranno le valutazioni del controllo diretto attraverso l'utilizzo di funghi antagonisti.

Di interesse scientifico è anche la valutazione del diametro del tronco delle piante ospiti per essere considerate potenzialmente ospiti dell'organismo nocivo ritenendo il limite previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 estremamente precauzionale così come verificare la suscettibilità agli attacchi delle diverse specie di *Prunus*.

Prove sperimentali di campo con metodi di lotta preventivi o curativi (insetticidi, funghi e nematodi) vanno realizzati in siti ubicati in zona contenimento e ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario.

Tali campi sperimentali devono essere ben distinguibili e avere idonea cartellonistica.

11. Piano di comunicazione / aggiornamento personale

Al fine di avere la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti portatori di interessi nella problematica fitosanitaria di che trattasi, il presente piano, in accordo con l'EPPO Standard PM PM 9/10(1) “Generic elements for contingency plans” e del PM 9/18 “Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks” prevede l'attuazione anche della parte inerente la comunicazione, che sostanzialmente si articola nei seguenti punti strategici a rilevanza interna ed esterna:

- realizzazione e distribuzione di locandine informative;
- distribuzione di spot di allerta fitosanitaria (internet, TV, ecc.);
- partecipazione come docenti a corsi di aggiornamenti previsti nell'ambito del PAN per gli agricoltori in primis per i residenti nelle zone delimitate;
- realizzazione di seminari presso l'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Agraria o altre strutture pubbliche o private;
- giornate di aggiornamento per Ispettori fitosanitari e altri tecnici pubblici e privati;
- scambio di visite a livello internazionale sulle buone pratiche adottate per gestire l'emergenza *A. bungii* o altri organismi nocivi simili;
- visite guidate in aziende pilota;
- aggiornamento informazioni su website;
- realizzazione di articoli scientifici o tecnici a valenza locale, nazionale e internazionale;
- campagna informativa rivolta agli operatori doganali per vegetali o prodotti vegetali in importazione e per passeggeri provenienti da Paesi Terzi.

12. Misure finanziarie

In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs 214/2005 le spese per gli adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione del presente Piano d'azione sono a carico dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Per casi particolari e per un numero limitato di piante, potrà essere attivato il servizio del "Pronto intervento fitosanitario" in modo da agevolare l'adozione di alcune delle predette misure ufficiali in tempi rapidi; nel caso di attivazione del predetto Pronto intervento, il Servizio fitosanitario regionale si rende disponibile, su specifica richiesta, a svolgere direttamente tutte le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate o sospette tali. Tale servizio è usufruibile contattando preventivamente il Servizio fitosanitario regionale email servizio.fitosanitario@regione.campania.it

13. Denuncia casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. bungii* o suoi sintomi di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fitosanitario@regione.campania.it

Tale struttura dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.

14. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Piano d'azione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D.lgs 214/2005 e ss.mm.ii, in particolare in base al comma 3 bis chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente Piano d'Azione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) del su citato D.Lgs è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

- (1) LI Mi1, HUANG Kaibo, HE Zhen1, ZHONG Wuhong1, WU Nan, LIU Qing - Spatial distribution patterns of *Aromia bungii* larvae in peach orchards with different tree ages – 2018 - Journal of Hunan Agricultural University (Natural Sciences)

Allegato 1 - Procedure operative inerenti gli abbattimenti delle piante infestate

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni su cui insistono piante ospiti ad *A. bungii*, ricadenti nelle aree in cui è accertata la presenza dell'insetto, sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni.

La presente procedura di abbattimento include la verifica della corretta esecuzione delle operazioni di abbattimento da parte del personale incaricato di seguire la fase degli abbattimenti.

Il gruppo a tanto incaricato è costituito da non meno di due persone individuate almeno una tra gli Ispettori fitosanitari / Agenti fitosanitari mentre l'altra eventualmente tra il personale tecnico della UOD 50.07.07 oppure afferente anche ad una delle strutture URCoFi soprattutto quando questi abbattimenti discendono da monitoraggi espletati da questo personale.

L'abbattimento deve concretizzarsi immediatamente e deve riguardare i vegetali infestati e i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo con rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto.

Particolare attenzione va posta da parte degli Ispettori fitosanitari incaricati di vigilare sulla corretta attuazione delle prescrizioni degli abbattimenti affinché ci siano controlli dettagliati in fase di abbattimento delle piante compreso rami, tronchi e eventuali radici. Tale azione si concretizzerà con l'applicazione della presente procedura di abbattimento.

Il gruppo ispettivo al termine delle operazioni giornaliere dovranno:

-) riportare e sottoscrivere su apposite verbale di accertamento il numero delle piante infestate in quel sito;
-) il numero delle piante abbattute nella giornata;
-) l'eventuale numero di piante ancora da abbattere.

Al fine di verificare la correttezza di tutte le operazioni di abbattimento delle piante infestate da *A. bungii* e che non sia stato tralasciato accidentalmente l'abbattimento di piante o tronchi infestati o con sintomi di infestazioni, a conclusione dei lavori di abbattimento il gruppo ispettivo effettua un ulteriore controllo conclusivo su tutte le piante ospiti presenti nel sito risultato infestato, il tutto tracciato su apposite verbale conclusivo.

Operativamente gli abbattimenti vanno effettuati previo preavviso, da parte del possessore delle piante, di almeno due giorni lavorativi al Servizio fitosanitario regionale.

Il legname delle piante abbattute compreso le ceppaie se risultate infestate, deve essere cippato e ridotto a pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm o trattato termicamente sul posto alla presenza di Ispettori fitosanitari o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale. Se lo stesso non può essere trattato in loco, deve essere immediatamente trasportato in sicurezza (imbustato o su camion chiuso) per essere successivamente trattato secondo le modalità sopra citate;

In casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può prescrivere l'attuazione di misure fitosanitarie alternative o aggiuntive in grado di garantire il massimo livello di protezione dalla diffusione dell'organismo nocivo (es. sistemazione di reti antinsetto di protezione sul terreno o radici residue);

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale, potrà valutare eventuali richieste di abbattimento attraverso l'ausilio del "Servizio del Pronto intervento fitosanitario" secondo il capitolato di appalto, approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale con DRD 115 del 21/11/2018. In particolare si evidenzia quanto segue:

- gli interventi previsti dal servizio di Pronto Intervento Fitosanitario dovranno essere effettuati, previa comunicazione con relativo incarico da parte del Servizio fitosanitario regionale alla presenza di Ispettori fitosanitari o altro personale incaricato dall'Amministrazione;
- il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) comunica a mezzo PEC, ogni qualvolta sarà necessario intervenire, il numero delle piante da abbattere e distruggere, le località, le ditte proprietarie, e l'Ispettore fitosanitario di riferimento che dovrà essere presente;
- per gli interventi realizzati dal servizio di Pronto Intervento Fitosanitario il responsabile della ditta redigerà un proprio verbale giornaliero e, a conclusione delle attività, presenta la rendicontazione delle attività svolte con una relazione finale nella quale è riportato il numero e le modalità di svolgimento degli interventi effettuati.

La ditta incaricata di svolgere il servizio di Pronto Intervento Fitosanitario predispone l'intervento, provvedendo anche a contattare gli ispettori referenti indicati nel mandato e a comunicare al Servizio fitosanitario della Regione Campania la data di inizio lavori.

Al fine di velocizzare gli abbattimenti, in caso di rilevamento da parte del gruppo ispettivo un maggior numero di piante infestate da abbattere o di altri interventi da realizzare, sul verbale del gruppo ispettivo presente in cantiere e compatibilmente con l'organizzazione del cantiere stesso, si potrà procedere alla realizzazione di tutti gli abbattimenti nella stessa giornata o nel giorno a seguire.

Se non dovesse essere praticabile tale condizione, si potrà provvedere alla realizzazione degli interventi necessari, opportunamente verbalizzati, con un successivo programma di lavoro concordato con gli stessi ispettori. Tale nuovo piano operativo è trasmesso preventivamente al Servizio fitosanitario regionale.

Al termine delle attività di abbattimento, il gruppo ispettivo effettua un'ulteriore controllo finale su tutte le piante ospiti del sito al fine di verificare la correttezza dell'intervento di abbattimento e l'assenza di ulteriori piante infestate o suoi sintomi che possano essere sfuggite a controlli precedenti in modo da avere un controllo conclusivo di secondo livello.

Tutte le operazioni sopra descritte sono tracciate sulla base della modulistica appresso riportata e tracciate nel sistema SIMFito.

Modulistica



Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Unità Operativa Fitosanitario Regionale



SCHEDA MONITORAGGIO *AROMIA BUNGII*

N° Prog. _____ del giorno _____

Ispettore/i/altro tecnico _____ Data rilievo _____

Proprietario/conduuttore Sig. _____ Residente in _____

Via _____ Tel _____ email _____

del terreno posto nel Comune _____ Località/ Via _____

Foglio _____ P.lla/e _____ Superficie mq _____

Coord. UTM: 33T _____ E _____ N _____

Specie ospite _____ varietà _____

Età impianto _____

Piante singole ☐

Impianto specializzato ☐

Impianto promiscuo ☐

Fase Fenologica _____ Prelevati Campioni SI NO

Piante totali n° _____ Piante ispezionate n° _____ Piante infestate n° _____

Annotazioni- Osservazioni

Firma Ispettore/i/altro tecnico



NOTIFICA IMMEDIATA PER PRESCRIZIONE ABBATTIMENTO/TRATTAMENTO PIANTE DI *PRUNUS* INFESTATE DA *AROMIA BUNGII*

Il sottoscritto Ispettore fitosanitario/tecnico _____ tessera n. _____
in data _____ notifica al Sig/Sig.ra _____ qualificatosi
quale _____ identificato con documento d'identità/patente n.
_____ rilasciato in data _____ da _____ la
presente prescrizione, relativa all'abbattimento e distruzione/trattamenti con insetticidi di n°
_____ piante di *Prunus* (.....), ubicate sul fondo con
coordinate UTM: 33T_____E_____N, risultate infestate da *Aromia bungii*
così come previsto dal "Piano d'azione" del DRD n. _____ del _____ riportato sul sito
<http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/aromia.html>

Le suddette misure fitosanitarie dovranno essere espletate entro _____ gg. dal
ricevimento della presente notifica e la data dell'abbattimento comunicata via e-mail a
servizio.fitosanitario@regione.campania.it con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo rispetto alla data
di inizio operazioni, per consentire la presenza di un gruppo ispettivo al momento delle suddette
operazioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà a carico del proprietario la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 ai sensi dell'articolo
50, comma 1, lettera g), del su citato D.Lgs. 214/2005.

_____ li _____

Ispettore Fitosanitario/Altro tecnico

Il conduttore/proprietario



VERBALE GIORNALIERO DI ABBATTIMENTO PIANTE DI *PRUNUS*

In data _____ il Gruppo ispettivo costituito da:

1) _____ tessera n. _____

2) _____ tessera n. _____

accerta che in data odierna è avvenuto l'abbattimento e distruzione di n. _____ piante di *Prunus* su un numero di _____ risultate infestate il cui sito è ubicato nel Comune di _____ di proprietà/condotto dal Sig. _____ coordinate UTM: 33T _____ E _____ N,

Le operazioni di abbattimento e distruzione sono ☐ non sono ☐ state effettuate alla presenza del gruppo ispettivo secondo le modalità previste dal piano d'azione del DRD n. _____ del _____ ed eseguito da:

☐ personale dell'azienda proprietaria/conduttrice delle piante

☐ una Ditta specializzata a tanto incaricata

☐ altro soggetto _____

Le operazioni di distruzione del legname sono avvenute a mezzo _____

In seguito ai predetti abbattimenti rimangono ancora da abbattere n. _____ piante e pertanto le operazioni riprenderanno il giorno _____

.....li.....

Il conduttore/proprietario

Ispettore Fitosanitario/Altro tecnico

La Ditta incaricata



VERBALE CONCLUSIVO DI ABBATTIMENTO PIANTE DI *PRUNUS*

In data _____ il Gruppo ispettivo costituito da:

_____ tessera n. _____

_____ tessera n. _____

prende atto che sono stati realizzati tutti gli abbattimenti delle piante di *Prunus* risultate infestate,
per un numero di _____ poste nel sito ubicato nel Comune di
_____ di proprietà/condotto dal Sig. _____
coordinate UTM: 33T _____ E _____ N.

Dopo aver espletato il controllo conclusivo di secondo livello previsto su tutte le piante ospiti di *A. bungii* poste nel sito accertano che:

- 1) è avvenuto l'abbattimento e la relativa distruzione di n. _____ piante infestate da *A. bungii*, secondo le modalità previste dal piano d'azione del DRD n. _____ del _____
- 2) nel controllo finale sono / non sono state rilevate ulteriori piante con sintomi riconducibili a infestazioni di *A. bungii*.

_____ li _____

Il conduttore/proprietario

Ispettore Fitosanitario/Altro tecnico

La Ditta incaricata
